

Bruxelles, 16 aprile 2025
(OR. en)

8129/25

Fascicolo interistituzionale:
2025/0100(NLE)

ECOFIN 443
UEM 132
FIN 422
EIB
ECB

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	16 aprile 2025
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea

n. doc. Comm.:	COM(2025) 184 final
Oggetto:	Proposta di DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO che modifica la decisione di esecuzione (UE) (ST 12275/22 INIT; ST 12275/22 ADD 1), del 4 ottobre 2022, relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dei Paesi Bassi

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2025) 184 final.

All.: COM(2025) 184 final



Bruxelles, 16.4.2025
COM(2025) 184 final

2025/0100 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

**che modifica la decisione di esecuzione (UE) (ST 12275/22 INIT; ST 12275/22 ADD 1),
del 4 ottobre 2022, relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa
e la resilienza dei Paesi Bassi**

{SWD(2025) 111 final}

Proposta di

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

che modifica la decisione di esecuzione (UE) (ST 12275/22 INIT; ST 12275/22 ADD 1), del 4 ottobre 2022, relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dei Paesi Bassi

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza¹, in particolare l'articolo 20, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) In seguito alla presentazione del piano nazionale per la ripresa e la resilienza ("PRR") da parte dei Paesi Bassi l'8 luglio 2022, la Commissione ha proposto al Consiglio la propria valutazione positiva. Il Consiglio ha approvato tale valutazione con decisione di esecuzione del 4 ottobre 2022². Tale decisione di esecuzione del Consiglio è stata modificata il 17 ottobre 2023 e il 5 novembre 2024³.
- (2) Il 21 marzo 2025 i Paesi Bassi hanno presentato alla Commissione, in conformità dell'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/241, una richiesta motivata domandandole di proporre una modifica della decisione di esecuzione del Consiglio del 4 ottobre 2022, in quanto ritengono che parte del PRR non possa più essere realizzata a causa di circostanze oggettive. I Paesi Bassi hanno presentato quindi un PRR modificato.

Modifiche basate sull'articolo 21 del regolamento (UE) 2021/241

- (3) Le modifiche del PRR presentate dai Paesi Bassi a causa di circostanze oggettive riguardano 17 misure.
- (4) I Paesi Bassi hanno spiegato che parte di una misura non può più essere realizzata a causa di circostanze oggettive, nello specifico una domanda inferiore alle attese determinata dai recenti sviluppi del mercato. Sono interessati l'obiettivo 16 e i traguardi 17, 18, 19 e 20 della misura C1.1 I1-8 (Energia eolica offshore) nell'ambito della componente 1 (Promuovere la transizione verde). Su questi presupposti i Paesi Bassi hanno chiesto di modificare la descrizione della misura C1.1 I1-8 (Energia

¹ GU L 57 del 18.2.2021, pag. 17.

² ST 12275/22 INIT; ST 12275/22 ADD 1.

³ ST 13789/24 INIT; ST 13789/24 ADD 1 REV 1.

eolica offshore), di modificare la descrizione dei traguardi 17, 18, 19 e 20 e di ridimensionare l'obiettivo 16. La decisione di esecuzione del Consiglio del 4 ottobre 2022 dovrebbe essere modificata di conseguenza.

- (5) I Paesi Bassi hanno spiegato che tre misure sono ormai parzialmente irrealizzabili entro il termine previsto a causa di circostanze oggettive, ossia un insieme di problematiche derivanti dalla congestione della rete, dall'inflazione e dalla carenza di competenze e personale. Nell'ambito della componente 1 (Promuovere la transizione verde) sono interessati gli obiettivi 24, 25 e 26 della misura C1.1 I3-1 (Transizione energetica per le vie navigabili interne, progetto Servizi a emissioni zero (ZES)); nell'ambito della componente 2 (Accelerare la trasformazione digitale) sono interessati l'obiettivo 48 e i traguardi 49 e 50 della misura C2.2 I1-1 (Sistema europeo di gestione del traffico ferroviario) e l'obiettivo 51 della misura C2.2 I2-3 (Mobilità sicura, intelligente e sostenibile). Su questi presupposti i Paesi Bassi hanno chiesto di ridimensionare gli obiettivi 24, 25 e 51 e di sopprimere l'obiettivo 26. I Paesi Bassi hanno altresì chiesto di modificare la descrizione della misura C1.1 I3 e la descrizione del traguardo 50. Hanno anche chiesto di prorogare la scadenza stabilita per l'attuazione degli obiettivi 24, 25, 48 e 51, come pure dei traguardi 49 e 50, e di modificare la descrizione della misura C2.2 I1-1 (Sistema europeo di gestione del traffico ferroviario) alla luce della proroga per l'attuazione dei traguardi 49 e 50. La decisione di esecuzione del Consiglio del 4 ottobre 2022 dovrebbe essere modificata di conseguenza.
- (6) I Paesi Bassi hanno spiegato che parte di una misura non può più essere realizzata a causa di circostanze oggettive, ossia l'aumento inaspettato dei costi di produzione e l'emergere di sfide tecnologiche imprevedute. Sono interessati gli obiettivi 56 e 57 della misura C2.2 I3-1 (Stazioni a bordo strada intelligenti (iWKS)) nell'ambito della componente 2 (Accelerare la trasformazione digitale). Su questi presupposti i Paesi Bassi hanno chiesto di modificare la descrizione della misura C2.2 I3-1 (Stazioni a bordo strada intelligenti (iWKS)) e di ridimensionare gli obiettivi 56 e 57. Hanno altresì chiesto di prorogare la scadenza stabilita per l'attuazione dell'obiettivo 56. La decisione di esecuzione del Consiglio del 4 ottobre 2022 dovrebbe essere modificata di conseguenza.
- (7) I Paesi Bassi hanno spiegato che otto misure sono state modificate al fine di attuare alternative migliori che ne conseguissero il livello di ambizione originario. Nell'ambito della componente 1 (Promuovere la transizione verde) sono interessati: il traguardo 2 della misura C1.1 R1-1 (Riforma della tassazione dell'energia), i traguardi 7 e 8 della misura C1.1 R4-1 (Riforma della tassazione delle autovetture), i traguardi 27 e 28 della misura C1.1 I4-1 (Trasporto aereo in transizione); nell'ambito della componente 2 (Accelerare la trasformazione digitale) sono interessati: l'obiettivo 39 della misura C2.1 I2-1 (AiNed e comunità di apprendimento dell'IA applicata), l'obiettivo 53 della misura C2.2 I2-3 (Mobilità sicura, intelligente e sostenibile), il traguardo 61 della misura C2.3 I1-1 (Rinnovo dell'infrastruttura informatica presso il ministero della Difesa); nell'ambito della componente 4 (Rafforzamento del mercato del lavoro, delle pensioni e dell'istruzione orientata al futuro) sono interessati i traguardi 85 e 86 della misura C4.1 R2-1 (Assicurazione invalidità per lavoratori autonomi); nell'ambito della componente REPowerEU è interessato il traguardo 134 della misura C8 R1 (Pacchetto di riforma del mercato dell'energia). Su questi presupposti i Paesi Bassi hanno chiesto di prorogare la scadenza stabilita per l'attuazione dell'obiettivo 28 e dei traguardi 85 e 86. Hanno altresì chiesto di modificare le descrizioni delle misure C1.1 R1-1 (Riforma della tassazione dell'energia) e C1.1 I4-1 (Trasporto aereo in transizione) e

quelle dei traguardi 2, 7, 8, 27, 28, 53, 61 e 134 e dell'obiettivo 39. Hanno anche chiesto di aggiungere il traguardo 8a alla misura C1.1 R4-1 (Riforma della tassazione delle autovetture). La decisione di esecuzione del Consiglio del 4 ottobre 2022 dovrebbe essere modificata di conseguenza.

- (8) I Paesi Bassi hanno spiegato che quattro misure sono state modificate per attuare alternative migliori che consentissero di ridurre gli oneri amministrativi, garantendo tuttavia il conseguimento delle finalità delle misure stesse. Nell'ambito della componente 1 (Promuovere la transizione verde) sono interessati gli obiettivi 22 e 23 della misura C1.1 I2-2 (Energia verde dell'idrogeno) e gli obiettivi 31, 32 e 33 della misura C1.2 I1-1 (Programma Natura); nell'ambito della componente 2 (Accelerare la trasformazione digitale) è interessato l'obiettivo 60 della misura C2.3 R1-3 (Gestione delle informazioni pubbliche (legge sul governo aperto, *Wet open overheid* – WOO)); nell'ambito della componente 5 (Rafforzamento dell'assistenza sanitaria pubblica e preparazione alle pandemie) è interessato il traguardo 108a della misura C5.1 I1-1 (Capacità supplementare temporanea di risorse umane per l'assistenza in tempi di crisi). Su questi presupposti i Paesi Bassi hanno chiesto di eliminare le informazioni generali o gli elementi procedurali superflui che non contribuiscono alle finalità delle misure, di chiarire che alcuni elementi sono connessi alle finalità o al contesto delle misure e di semplificare la descrizione delle misure o dei traguardi e degli obiettivi che comportano un onere amministrativo ingiustificato per il conseguimento delle finalità delle pertinenti misure. La decisione di esecuzione del Consiglio del 4 ottobre 2022 dovrebbe essere modificata di conseguenza.
- (9) In seguito alla soppressione delle misure a norma dell'articolo 21 del regolamento (UE) 2021/241, i Paesi Bassi hanno inoltre chiesto di usare le risorse liberate dalla soppressione e dalla riduzione del livello di attuazione delle misure per innalzare il livello di attuazione di una misura. È interessato l'obiettivo 130 della misura C8 I1 (Sovvenzioni agli investimenti per l'energia sostenibile e il risparmio energetico) nell'ambito della componente REPowerEU. Su questi presupposti i Paesi Bassi hanno chiesto di innalzare il livello di attuazione richiesto dell'obiettivo summenzionato. La decisione di esecuzione del Consiglio del 4 ottobre 2022 dovrebbe essere modificata di conseguenza.
- (10) La Commissione ritiene che i motivi addotti dai Paesi Bassi giustifichino le modifiche a norma dell'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/241; la decisione di esecuzione del Consiglio del 4 ottobre 2022 dovrebbe essere modificata di conseguenza.

Distribuzione dei traguardi e degli obiettivi

- (11) La distribuzione rateale dei traguardi e degli obiettivi dovrebbe essere modificata per tenere conto delle modifiche apportate al piano e del calendario indicativo presentato dai Paesi Bassi.

Correzione di errori materiali

- (12) Nel testo della decisione di esecuzione del Consiglio è stato rilevato un errore materiale che incide su quattro traguardi e sulla descrizione di una misura nell'ambito di una componente. La decisione di esecuzione del Consiglio dovrebbe essere modificata per correggere tale errore materiale che altera il contenuto del PRR presentato alla Commissione l'8 luglio 2022, come convenuto tra la Commissione e i Paesi Bassi. L'errore materiale riguarda i traguardi 69, 70, 71 e 72 della misura C3.1 R3-1 (Pianificazione centralizzata per aumentare l'offerta di alloggi) nell'ambito

della componente 3 (Migliorare il mercato degli alloggi e rendere gli immobili più efficienti sotto il profilo energetico). Tali correzioni non influiscono sull'attuazione delle misure in questione.

Valutazione della Commissione

- (13) La Commissione ha valutato il PRR modificato sulla base dei criteri di valutazione stabiliti all'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/241.

Contributo agli obiettivi di REPowerEU

- (14) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera d bis), e all'allegato V, criterio 2.12, del regolamento (UE) 2021/241, il capitolo dedicato al piano REPowerEU è in ampia misura (rating A) in grado di contribuire efficacemente alla sicurezza energetica, alla diversificazione dell'approvvigionamento energetico dell'Unione, all'aumento della diffusione delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica, all'incremento delle capacità di stoccaggio dell'energia o alla necessaria riduzione della dipendenza dai combustibili fossili entro il 2030.
- (15) La misura C8 I1 (Sovvenzioni agli investimenti per l'energia sostenibile e il risparmio energetico) è rafforzata a seguito della soppressione di un obiettivo e della riduzione del livello di attuazione di talune misure. Questa misura offre alle famiglie sovvenzioni per diversi interventi volti a migliorare l'efficienza energetica nell'edilizia. Si prevede che tali interventi ridurranno la domanda di energia e contribuiranno all'elettrificazione della produzione di calore, sostenendo in tal modo la decarbonizzazione della produzione di energia nei Paesi Bassi e la diffusione delle energie rinnovabili. Ci si aspetta che l'investimento avrà un impatto duraturo grazie alla longevità degli impianti sovvenzionati e al loro impatto a lungo termine sulla domanda di energia. L'investimento consiste nel rafforzamento di una misura esistente nell'ambito della componente 3 e del capitolo dedicato al piano REPowerEU, il che aumenta le risorse assegnate a detto capitolo.

Contributo alla transizione verde, compresa la biodiversità

- (16) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera e), e all'allegato V, criterio 2.5, del regolamento (UE) 2021/241, il PRR modificato prevede misure che contribuiscono in ampia misura (rating A) alla transizione verde, compresa la biodiversità, o a far fronte alle sfide che ne conseguono. Le misure a sostegno degli obiettivi climatici rappresentano un importo pari al 55,1 % della dotazione totale del PRR modificato e al 100 % dei costi totali stimati delle misure incluse nel capitolo dedicato al piano REPowerEU, stando ai calcoli effettuati secondo la metodologia di cui all'allegato VI del regolamento (UE) 2021/241. A norma dell'articolo 17 di tale regolamento, il PRR modificato è coerente con le informazioni contenute nel piano nazionale per l'energia e il clima 2021-2030.
- (17) Le modifiche proposte dai Paesi Bassi per sopprimere un obiettivo e ridurre il livello di attuazione di talune misure hanno comportato l'innalzamento dell'obiettivo 130 della misura C8 I1 (Sovvenzioni agli investimenti per l'energia sostenibile e il risparmio energetico). L'innalzamento nell'ambito di questa misura riflette appieno il cambiamento positivo del contributo apportato dal PRR modificato alla transizione verde.

Costi

- (18) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera i), e all'allegato V, criterio 2.9, del regolamento (UE) 2021/241, la giustificazione fornita nel PRR modificato in merito

all'importo dei costi totali stimati del PRR è in ampia misura (rating B) ragionevole e plausibile, è in linea con il principio dell'efficienza in termini di costi ed è commisurata all'impatto nazionale atteso a livello economico e sociale.

- (19) Le informazioni sui costi fornite dai Paesi Bassi per il PRR modificato sono dettagliate e ben motivate. I Paesi Bassi hanno inoltre presentato documenti distinti, contenenti, tra l'altro, descrizioni più dettagliate della metodologia di calcolo dei costi e spiegazioni sulla correlazione tra i progetti passati e le stime dei costi delle misure modificate, come pure sull'addizionalità dei finanziamenti dell'UE, ove applicabile. Dalla valutazione delle stime dei costi e delle informazioni di supporto emerge che la maggior parte dei costi delle misure modificate è opportunamente giustificata, ragionevole, plausibile e non comprende i costi coperti da finanziamenti dell'Unione esistenti o previsti, giustificando un rating B. Infine l'importo dei costi totali stimati del PRR è in linea con il principio dell'efficienza in termini di costi e commisurato all'impatto nazionale atteso a livello economico e sociale.

Tutela degli interessi finanziari dell'Unione

- (20) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera j), e all'allegato V, criterio 2.10, del regolamento (UE) 2021/241, le modalità proposte nel PRR modificato sono adeguate (rating A) per prevenire, individuare e correggere la corruzione, la frode e i conflitti di interessi nell'utilizzo dei fondi erogati nell'ambito del medesimo regolamento e tali modalità sono ritenute efficaci per evitare la duplicazione dei finanziamenti erogati nell'ambito dello stesso regolamento e di altri programmi dell'Unione. Ciò non pregiudica l'applicazione di ulteriori strumenti atti a promuovere e garantire il rispetto del diritto dell'Unione, anche al fine di prevenire, individuare e correggere la corruzione, la frode e i conflitti di interessi e per proteggere il bilancio dell'Unione in linea con il regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴.
- (21) Nel periodo intercorso dalla valutazione precedente la Commissione ha avuto accesso alle informazioni sull'attuazione effettiva del sistema di audit e di controllo dei Paesi Bassi. Tra queste figurano le risultanze dell'audit sulla tutela degli interessi finanziari dell'Unione svolto dalla Commissione nei Paesi Bassi.
- (22) Alla luce delle informazioni di cui sopra la Commissione ritiene che il sistema di controllo interno del PRR dei Paesi Bassi sia complessivamente adeguato. Il PRR modificato comprende un aggiornamento del quadro di controllo e audit teso a rispecchiare il lavoro svolto per razionalizzare ulteriormente i processi pertinenti. Comprende un aggiornamento della procedura per prevenire, individuare e correggere i conflitti di interessi, in particolare per tenere conto delle misure adottate in risposta al mancato utilizzo di Arachne. Il personale delle direzioni competenti per le politiche ha l'obbligo di raccogliere le dichiarazioni firmate sull'assenza di conflitti di interessi. Tali dichiarazioni dovrebbero anche essere firmate congiuntamente dai superiori gerarchici. Durante i controlli periodici e in particolare prima di predisporre la presentazione di ciascuna richiesta di pagamento, le direzioni Affari economici e finanziari dovrebbero effettuare tali audit basati sul rischio sulle dichiarazioni del personale e sui potenziali conflitti di interessi. In funzione di tali audit e verifiche

⁴ Regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, relativo a un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell'Unione (GU L 4331 del 22.12.2020, pag. 1).

basati sul rischio da svolgersi con l'ausilio di varie banche dati, saranno effettuati controlli incrociati sulle dichiarazioni di assenza di conflitti di interessi firmate a livello delle direzioni competenti per le politiche. Altre procedure relative al conflitto di interessi e, più in generale, alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione restano in vigore e sono considerate adeguate e solide.

Altri criteri di valutazione

- (23) La Commissione ritiene che le modifiche presentate dai Paesi Bassi non incidano sulla valutazione positiva del PRR espressa nella decisione di esecuzione (UE) (ST 12275/22 INIT; ST 12275/22 ADD 1) del Consiglio, del 4 ottobre 2022, relativa all'approvazione della valutazione del PRR dei Paesi Bassi, per quanto riguarda la pertinenza, l'efficacia, l'efficienza e la coerenza del PRR rispetto ai criteri di valutazione di cui all'articolo 19, paragrafo 3, lettere a), b), c), d), d bis), d ter), e), f), g), h), e k).

Misure a sostegno di operazioni di investimento che contribuiscono agli obiettivi della piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP)

- (24) Conformemente all'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/795, i Paesi Bassi hanno preso in considerazione l'elenco dei progetti ai quali è stato assegnato un marchio di sovranità a norma del paragrafo 1 di tale articolo. Tuttavia i Paesi Bassi non hanno incluso nel PRR modificato progetti cui è stato assegnato un marchio di sovranità, in quanto le modifiche del PRR non hanno introdotto nuove misure e poiché la soppressione di un obiettivo e la riduzione del livello di attuazione di talune misure hanno comportato la liberazione di una quantità limitata di risorse, che i Paesi Bassi hanno chiesto di utilizzare per rafforzare l'obiettivo 130 della misura C8 II (Sovvenzioni agli investimenti per l'energia sostenibile e il risparmio energetico). Nello specifico, dal momento che il rafforzamento dell'obiettivo 130 della misura C8 II (Sovvenzioni agli investimenti per l'energia sostenibile e il risparmio energetico) non fornisce le risorse necessarie per attuare i progetti ai quali è stato assegnato un marchio di sovranità, i Paesi Bassi non hanno incluso tali progetti nel PRR modificato.

Valutazione positiva

- (25) A seguito della valutazione positiva del PRR modificato, formulata dalla Commissione, che ha rilevato che sono soddisfatti i criteri di valutazione di cui al regolamento (UE) 2021/241, conformemente all'articolo 20, paragrafo 2, e all'allegato V di tale regolamento, è opportuno stabilire le riforme e i progetti di investimento necessari per l'attuazione del PRR modificato, i traguardi, gli obiettivi e gli indicatori pertinenti nonché l'importo messo a disposizione dall'Unione sotto forma di sostegno finanziario non rimborsabile per l'attuazione del PRR modificato.

Contributo finanziario

- (26) I costi totali stimati del PRR modificato dei Paesi Bassi ammontano a 5 442 993 000 EUR. Poiché l'importo dei costi totali stimati del PRR modificato è superiore al contributo finanziario massimo aggiornato disponibile per i Paesi Bassi, il contributo finanziario determinato in conformità dell'articolo 4 bis del regolamento (UE) 2021/1755 del Parlamento europeo e del Consiglio e in conformità dell'articolo 20, paragrafo 4, e dell'articolo 21 bis, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2021/241 assegnato al PRR modificato dei Paesi Bassi dovrebbe essere pari all'importo totale del contributo finanziario massimo disponibile per il PRR modificato dei Paesi Bassi, ossia 5 441 423 046 EUR.

(27) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) (ST 12275/22 INIT; ST 12275/22 ADD 1) del Consiglio, del 4 ottobre 2022, relativa all'approvazione della valutazione del PRR dei Paesi Bassi. Per motivi di chiarezza è opportuno sostituire integralmente l'allegato di detta decisione di esecuzione del Consiglio,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione di esecuzione del Consiglio, del 4 ottobre 2022, relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dei Paesi Bassi è così modificata:

1) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

"Articolo 1

Approvazione della valutazione del PRR

È approvata la valutazione del PRR modificato dei Paesi Bassi sulla base dei criteri di cui all'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/241. Nell'allegato della presente decisione figurano le riforme e i progetti di investimento previsti dal PRR, le modalità e il calendario per il monitoraggio e l'attuazione del PRR, compresi i pertinenti traguardi e obiettivi, gli indicatori pertinenti relativi al loro conseguimento e le modalità per dare alla Commissione pieno accesso ai dati pertinenti sottostanti.";

2) l'allegato è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Destinatario

Il Regno dei Paesi Bassi è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*